



Comune di San Giorgio di Mantova

piazza della Repubblica, 8 – 46030 San Giorgio di Mantova (MN)

tel. 0376 273111 – fax. 0376 273154

indirizzo di posta elettronica: comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it

**REGOLAMENTO PER
L'ASSEGNAZIONE
DI
CONTRIBUTI ECONOMICI**

Approvato con atto del C.C. n. 3 dell'11.2.2011.
Pubblicato all'albo comunale, ai sensi
dell'art. 79, comma 5, dello Statuto Comunale
dal 12.3.2011 al 28.3.2011



Comune di San Giorgio di Mantova

piazza della Repubblica, 8 – 46030 San Giorgio di Mantova (MN)

tel. 0376 273111 – fax. 0376 273154

indirizzo di posta elettronica: comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e i requisiti di accesso agli interventi di assistenza sociale del Comune aventi carattere economico, in applicazione dei principi costituzionali di solidarietà economica e sociale (art. 2 della Costituzione italiana¹), di eguaglianza e non discriminazione (art. 3 della Costituzione²). Costituiscono altresì principali fonti normative di riferimento la Legge n° 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e la Legge regionale n° 3/2008 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario).

E' altresì compito del presente regolamento disciplinare le fasi procedurali propedeutiche all'erogazione del contributo e, in particolare, la fase istruttoria.

Art. 2 – FINALITA'

Gli interventi di cui al presente Regolamento sono finalizzati a prevenire o ridurre il disagio e la marginalità, generati da insufficienza del reddito tale da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. Tendono, pertanto, in via generale, al superamento dello stato di fragilità socio economica della persona e della famiglia e concorrono alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino. La realizzazione di detto obiettivo si attua tramite lo strumento del Piano di assistenza individualizzato (PAI), condiviso con il singolo e/o il nucleo familiare, sottoscritto da tutte le parti coinvolte, predisposto dal servizio sociale del Comune di residenza dell'interessato con l'eventuale collaborazione dei servizi specialistici territoriali.

Le prestazioni economiche del Comune di San Giorgio di Mantova vanno ad integrare le provvidenze erogate dalla rete di soggetti pubblici e privati che, secondo il principio di sussidiarietà, concorrono a supportare famiglie o singoli in condizione di indigenza.

I contributi disciplinati dal presente regolamento vengono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, approvate annualmente dal Consiglio comunale.

Detti interventi economici non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti; hanno, pertanto, carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione pubblica.

¹ *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.*

² *Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.*



Comune di San Giorgio di Mantova

piazza della Repubblica, 8 – 46030 San Giorgio di Mantova (MN)

tel. 0376 273111 – fax. 0376 273154

indirizzo di posta elettronica: comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it

Art. 3 – DESTINATARI

Possono accedere alla domanda per le prestazioni economiche disciplinate dal presente regolamento gli iscritti all'anagrafe del Comune di San Giorgio di Mantova, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari, purché in regola con le disposizioni legislative che disciplinano il soggiorno. Per situazioni di grave bisogno e non differibili, possono essere erogate prestazioni a carattere di urgenza e a titolo straordinario anche in favore di persone occasionalmente dimoranti sul territorio comunale, previa valutazione del servizio sociale professionale.

Hanno diritto al primo intervento di tutela – anche se ciò comporta onere economico – i minori italiani o stranieri non residenti nel Comune; sarà cura del servizio sociale professionale prendere opportuni contatti con il Comune di residenza per segnalare la situazione di difficoltà e concordare l'eventuale intervento, con possibilità di rivalsa sul Comune di residenza stesso.

Art. 4 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi di assistenza economica oggetto del presente regolamento comprendono:

- contributi di sostegno
- contributi straordinari finalizzati

Sono inoltre previsti, come ulteriori forme di accompagnamento verso il raggiungimento dell'autonomia economica e di sostegno all'assunzione delle responsabilità individuali e familiari, percorsi guidati di ricerca attiva del lavoro con invio a tirocini incentivati, per il tramite di Enti abilitati.

Art. 5 – REQUISITI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI ECONOMICI

Possono accedere ai contributi economici di cui al presente regolamento i cittadini che:

- a) si trovano in stato di bisogno, cioè in una condizione personale e/o familiare di rischio di esclusione sociale, determinata da insufficiente capacità di spesa.

Ai fini del presente regolamento, per "capacità di spesa" deve intendersi la disponibilità di risorse economiche sia in forma liquida (denaro, depositi bancari e/o postali), sia sotto forma di patrimonio suscettibile di convertirsi in liquidità (beni immobili, diritti reali su immobili, azioni, obbligazioni, assicurazioni), beni mobili registrati (autovetture e altri mezzi di trasporto), beni voluttuari indicatori di capacità contributiva. Si precisa che il concetto di "capacità di spesa" può discostarsi sensibilmente dal concetto di "reddito complessivo ai fini fiscali", in quanto nelle dichiarazioni fiscali non vengono, ad esempio, riportati i redditi tassati alla fonte a titolo



Comune di San Giorgio di Mantova

piazza della Repubblica, 8 – 46030 San Giorgio di Mantova (MN)

tel. 0376 273111 – fax. 0376 273154

indirizzo di posta elettronica: comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it

d'imposta 8es. dividendi di azioni, interessi su obbligazioni), oltre che compensi percepiti senza regolare permesso di lavoro o, addirittura, i proventi di attività illecite.

- b) non hanno altre proprietà immobiliari su tutto il territorio nazionale al di fuori della casa di abitazione, la quale deve comunque essere iscritta in categoria catastale diversa da A7, A8, A1 e A9. Il possesso di immobili riguarda non solo il richiedente, ma anche i familiari conviventi e il coniuge ancorché non convivente (fatta eccezione per i casi contemplati dal successivo art. 9). La titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali su beni immobili non preclude l'accesso all'assistenza economica solo quando gli immobili sono oggettivamente al di fuori della disponibilità del richiedente o non costituiscono comunque, per tipologia e valore, una possibile e adeguata risorsa;
- c) non hanno effettuato donazioni di beni immobili o di diritti reali su di essi negli ultimi 5 anni;
- d) sottoscrivono il PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) predisposto dal servizio sociale professionale

L'erogazione di prestazioni economiche tende a garantire assistenza a quelle persone che versano in uno stato di bisogno accertato; tale accertamento comporta adeguate indagini ed analisi delle condizioni soggettive ed oggettive della persona e/o del nucleo familiare e parentale, e si realizza tramite il servizio sociale professionale, nel rispetto della privacy.

Art. 6 - CONTRIBUTI DI SOSTEGNO

Per "contributo di sostegno" si intende una misura di assistenza economica finalizzata al contrasto della povertà e all'inclusione sociale.

Tale contributo viene utilizzato in favore di persone esposte a rischio di marginalità sociale e/o impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli per condizioni psicofisiche o sociali.

La concessione è vincolata all'elaborazione di un progetto di assistenza individualizzato (P.A.I.), cui la persona interessata aderisce attivamente.

Il contributo ha carattere di temporaneità; non può pertanto prevedere, di norma, una durata superiore ai dodici mesi. La durata dell'intervento può essere ridotta nei casi in cui la famiglia non dia seguito al progetto concordato con gli operatori o rinunci senza adeguati motivi ad una attività lavorativa proposta dal Servizio Sociale o comunque dallo stesso valutata sostenibile in relazione alle condizioni personali e familiari dell'interessato.

La durata dell'intervento può essere prorogata oltre i dodici mesi, su motivata proposta dei servizi sociali, nei seguenti casi:



Comune di San Giorgio di Mantova

piazza della Repubblica, 8 – 46030 San Giorgio di Mantova (MN)

tel. 0376 273111 – fax. 0376 273154

indirizzo di posta elettronica: comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it

- a) situazioni di accertata difficoltà all'inserimento nel mondo del lavoro per età avanzata, fragilità fisico-psichica o gravosità del carico familiare di cura;
- b) nuclei familiari in particolare condizioni di fragilità e con presenza di minori a rischio di emarginazione.

L'importo del contributo viene stabilito dal Responsabile del servizio competente, sulla base della proposta motivata formulata dall'Assistente Sociale di riferimento.

I contributi di sostegno possono concretizzarsi anche in buoni finalizzati alla copertura parziale o totale delle spese per i servizi parascolastici o per i servizi di cura ed educativi per la prima infanzia, da erogare secondo appositi indirizzi approvati annualmente dalla Giunta Comunale. In tali casi la durata dell'intervento non può essere superiore all'anno scolastico, salva possibilità di rinnovo previa nuova valutazione del caso da parte del Servizio Sociale. La copertura totale delle spese può comunque riguardare i soli casi di minori in tutela al Comune.

I soggetti ammessi al contributo di sostegno hanno l'obbligo di:

- rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del P.A.I. connesso alla erogazione del contributo;
- per i soggetti in età lavorativa non occupati ed abili al lavoro, accettare eventuali offerte di lavoro anche a tempo determinato e rendersi disponibili a svolgere attività di utilità sociale proposte dall'Amministrazione comunale.

In caso di inadempienze, il Comune sospende o riduce l'importo della prestazione.

Art. 7 – CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

Sono contributi economici finalizzati ad integrare i redditi di singoli o di famiglie che si trovino ad affrontare situazioni impreviste di varia natura, che comportano un eccezionale e straordinario onere economico.

L'intervento economico sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

- 1) requisiti di cui all'art. 3
- 2) condizioni economiche secondo i criteri stabiliti dall'art. 4
- 3) avvio del percorso, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 8 (procedura)

Per ogni erogazione il Servizio sociale professionale verificherà il corretto utilizzo del contributo.

Sono di norma ammesse al contributo:

- 1) bollette utenze acqua, gas, luce
- 2) spese alimentari per particolari diete prescritte dal medico di famiglia o da uno specialista
- 3) arretrati di affitto o spese condominiali



Comune di San Giorgio di Mantova

piazza della Repubblica, 8 – 46030 San Giorgio di Mantova (MN)

tel. 0376 273111 – fax. 0376 273154

indirizzo di posta elettronica: comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it

- 4) spese per il trasloco
- 5) spese per ticket sanitari di diagnostica strumentale, qualora non coperti dal SSN e su presentazione di prescrizione medica
- 6) spese straordinarie relative all'accudimento dei figli o al loro mantenimento, tali da consentire:
 - lo svolgimento del normale impegno lavorativo dei genitori
 - la regolare frequenza scolastica dei minori tramite la possibilità di acquisto dei normali strumenti didattici e materiale d'uso ordinario
- 7) spese funebri

Ogni spesa dovrà essere adeguatamente documentata dal richiedente.

Art. 8 – PROCEDURA E ISTRUTTORIA

Gli interventi previsti dal presente regolamento sono richiesti, di norma, dal singolo cittadino per sé o dai componenti la famiglia anagrafica; tale possibilità è altresì prevista per familiari ed affini, qualora non conviventi con il/i soggetti possibili beneficiari.

L'istanza, compilata su apposito modello reperibile presso l'Ufficio servizi sociali, deve necessariamente essere corredata dalla documentazione richiesta dall'Assistente sociale.

Il Servizio Sociale Professionale, nel corso dell'istruttoria, contatterà ove sia possibile e opportuno, gli obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C., nonché eventuali altri soggetti significativi nella rete affettiva e sociale di prossimità, al fine di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone questi i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere socio-economico avanzate dal/dai richiedente/i.

Qualora i parenti, pur risultando capaci economicamente, si astengano dall'intervenire, il Comune si attiverà comunque in via surrogatoria in favore del richiedente per superare lo stato di bisogno, riservandosi peraltro ogni possibile ed opportuna azione legale per il recupero di quanto erogato, nonché una segnalazione alla Procura della Repubblica.

Dopo il colloquio, la visita domiciliare (se ritenuta opportuna) e la raccolta della documentazione necessaria, l'assistente sociale esprime la propria valutazione e acquisisce il parere di congruità finanziaria dal responsabile del servizio entro 30 giorni dalla presa in carico, comunica quindi per iscritto al richiedente l'accoglimento o il diniego dell'istanza presentata.

In situazioni eccezionali, anche segnalate da terzi, tali da rendere necessario un intervento immediato di sostegno alla persona, è consentita l'erogazione con procedura di urgenza di interventi economici straordinari limitati nel tempo e nell'entità. In tal caso l'Assistente Sociale



Comune di San Giorgio di Mantova

piazza della Repubblica, 8 – 46030 San Giorgio di Mantova (MN)

tel. 0376 273111 – fax. 0376 273154

indirizzo di posta elettronica: comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it

istruisce la domanda limitandosi a valutare lo stato emergente di particolare bisogno e i motivi di indifferibilità e di urgenza dell'intervento stesso, rinviando a successivo approfondimento la complessiva ricostruzione e valutazione del quadro socio-economico della persona e del nucleo familiare.

I contributi di cui ai precedenti articoli possono essere corrisposti con le seguenti modalità:

- emissione di buoni finalizzati all'acquisto di specifici beni/servizi;
- pagamento diretto di beni/servizi;
- riduzione o esenzione dal pagamento di determinati servizi comunali, se previste negli specifici regolamenti;
- erogazione monetaria diretta in favore del beneficiario.

Se valutato opportuno dai Servizi, la prestazione può essere erogata, previa delega del beneficiario, all'Assistente Sociale o ad altra persona che ne garantisca un corretto utilizzo.

Documentazione

Ogni domanda di contributi dovrà essere accompagnata da:

- a. Domanda del richiedente redatta su apposito modulo fornito dal servizio sociale
- b. Dichiarazione sostitutiva unica
- c. Documentazione specifica a sostegno della richiesta stessa
- d. Dichiarazione circa ulteriori redditi
- e. P.A.I.

In caso di significative variazioni sul reddito ISE prodotto, ancora in corso di validità, è ammessa autocertificazione sostitutiva che ne motiva e ne circostanzia le ragioni; l'autocertificazione dovrà essere corredata da opportuna documentazione.

Il P.A.I. redatto dall'assistente sociale individua tempi, strumenti e modi per la realizzazione del progetto individuale orientato al recupero delle capacità di autonomia e auto gestione del nucleo o del singolo.

I destinatari di cui all'art. 3 saranno coinvolti in un percorso di aiuto, finalizzato a promuovere il raggiungimento dell'autonomia personale e il superamento delle difficoltà.

La presa in carico si articola in tre fasi:

- 1) valutazione preliminare effettuata dall'Assistente sociale attraverso l'ascolto, l'analisi della domanda espressa dalla persona e dei bisogni che vi sottendono. In questa fase l'Assistente cercherà di mettere in rete le risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, i servizi pubblici e del privato sociale;



Comune di San Giorgio di Mantova

piazza della Repubblica, 8 – 46030 San Giorgio di Mantova (MN)

tel. 0376 273111 – fax. 0376 273154

indirizzo di posta elettronica: comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it

- 2) Predisposizione di un Piano assistenziale individualizzato (PAI), che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare, al fine di superare la condizione di bisogno;
- 3) Verifica degli impegni assunti e degli esiti dell'intervento.

L'erogazione dei contributi è subordinata alla condizione, da parte degli interessati, di rendersi disponibili allo svolgimento di attività lavorativa/formativa (compresi lavori di utilità sociale, tirocini e stages) che sarà loro proposta, nel caso siano abili al lavoro e, se possibile, ogni altra azione proposta dall'assistente sociale tesa ad agevolare la graduale autonomia e i percorsi di reinserimento sociale. I richiedenti abili al lavoro dovranno iscriversi al centro per l'impiego provinciale.

Il P.A.I. verrà monitorato trimestralmente dall'Assistente sociale.

Il mancato rispetto del PAI comporta l'immediata cessazione della prestazione. In tale senso si considerano inadempienti coloro che:

- a) abbiano rifiutato offerte di lavoro, benché in grado di svolgere attività lavorativa;
- b) abbiano volontariamente cessato l'attività lavorativa o stage;
- c) abbiano tenuto atteggiamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro;

I contributi economici sono finalizzati a stimolare le risorse personali e ad evitare il cronicizzarsi di condizioni di dipendenza assistenziale, per cui sono intesi come interventi residuali, non come sostitutivi del reddito, e limitati al tempo necessario per il completamento del progetto di aiuto sottoscritto.

I contributi sono erogati compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili da parte dell'Ente.

La Giunta comunale potrà definire annualmente l'importo massimo erogabile ad un nucleo familiare.

Art. 9 – DEFINIZIONE DI SITUAZIONE REDDITUALE

Il reddito preso in esame per tutti gli interventi economici oggetto del presente regolamento è quello del nucleo familiare. Per "nucleo familiare" si intende quello composto da una o più persone legate da vincoli coniugali, di parentela o di affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, stabilmente coabitanti.

I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, fatta eccezione per i seguenti casi:

- in caso di separazione legale;
- se è stata ordinata la separazione in pendenza di nullità di matrimonio;



Comune di San Giorgio di Mantova

piazza della Repubblica, 8 – 46030 San Giorgio di Mantova (MN)

tel. 0376 273111 – fax. 0376 273154

indirizzo di posta elettronica: comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it

- se è stata consentita la diversa residenza a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice;
- se uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli;
- se è stata proposta domanda di divorzio;
- se sia in corso un procedimento di abbandono da parte del coniuge.

In presenza di nuclei familiari composti da un solo genitore con figli a carico riconosciuti dall'altro genitore naturale non convivente, ai fini della valutazione delle condizioni di accesso ai benefici si fa riferimento a:

- articolo 30 della Costituzione italiana³
- articolo 261 del Codice Civile⁴
- art. 316 del Codice Civile⁵
- Art. 317 del Codice Civile⁶
- art. 570 del Codice Penale⁷

Per reddito complessivo del nucleo familiare o di convivenza si intende quello risultante dalla certificazione ISEE ai sensi del Decr. Legs. 108/1998 e del Decr. Legs. 130/2000 e s.m.i.

³ È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità

⁴ *Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento.* Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi

⁵ *Esercizio della potestà dei genitori.* Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili. Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio

⁶ *Impedimento di uno dei genitori.* Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'articolo 155

⁷ *Violazione degli obblighi di assistenza familiare.* Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbandone una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

- malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
- fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge



Comune di San Giorgio di Mantova

piazza della Repubblica, 8 – 46030 San Giorgio di Mantova (MN)

tel. 0376 273111 – fax. 0376 273154

indirizzo di posta elettronica: comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it

Qualora nel corso dell'anno in corso si siano verificate situazioni tali da modificare in modo significativo la condizione reddituale del richiedente, ai fini della valutazione della domanda dell'interessato si considera la situazione effettiva autocertificata all'atto di presentazione della domanda.

Oltre alla certificazione ISEE, ai fini della valutazione dello stato di bisogno di cui al successivo art. 10, è richiesta autocertificazione di eventuali altri proventi economici percepiti dal richiedente o dai componenti del suo nucleo.

Le dichiarazioni sostitutive uniche che riportano un valore ISEE uguale a zero devono essere accompagnate da un'autocertificazione del richiedente, che espliciti il profilo economico personale e del proprio nucleo. Tali DSU verranno segnalate per gli atti di controllo a carico della Guardia di Finanza.

Art. 10 – VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

Ai fini della valutazione complessiva dello stato di bisogno del richiedente, verranno presi in esame i seguenti elementi, oltre all'ISEE:

1. elementi positivi:

- a. Disponibilità di ulteriori redditi esenti da IRPEF e/o derivanti da altri benefici, quali
 - i. Assegno di accompagnamento
 - ii. Assegno sociale/pensione sociale
 - iii. Rendite INAIL
 - iv. Pensioni di guerra
 - v. Pensioni per ciechi
 - vi. Invalidità civile
- b. Contributi statali di cui il richiedente ha beneficiato:
 - i. Assegno di maternità
 - ii. Assegno famiglia numerosa
- c. Contributi regionali di cui il richiedente ha beneficiato
- d. Contributi comunali vari di cui il richiedente ha beneficiato:
 - i. integrazione fondo sostegno affitto
 - ii. esenzione tariffe scolastiche, rette di servizi, TIA, ecc ...
 - iii. costi sostenuti per sistemazione alloggi o alloggi procurati dal Comune stesso
 - iv. contributi erogati per il pagamento di utenze e/o servizi
 - v. concessione di buoni spesa



Comune di San Giorgio di Mantova

piazza della Repubblica, 8 – 46030 San Giorgio di Mantova (MN)

tel. 0376 273111 – fax. 0376 273154

indirizzo di posta elettronica: comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it

- e. alimenti e/o assegni di mantenimento ricevuti dal/dalla coniuge (verrà richiesta copia dell'atto di separazione o del decreto con cui è stato stabilito il divorzio)
- f. abitazione in alloggio ERP o ad uso gratuito
- g. aiuti ricevuti da Enti e associazioni di volontariato

2. elementi negativi:

- h. Spese per il pagamento del mutuo per la prima casa
- i. Presenza di spese sanitarie ingenti dovute a gravi malattie
- j. Situazioni di disoccupazione per cause non dipendenti dalla volontà del soggetto
- k. Incapacità di gestirsi, di provvedere autonomamente a se stesso (condizione di non autosufficienza riconosciuta o handicap grave)
- l. Stato di emarginazione e di solitudine del soggetto richiedente
- m. Presenza di minori nel nucleo, a rischio di emarginazione

L'assistente sociale, sulla base della valutazione del bisogno, definirà l'importo dell'intervento complessivo a favore del richiedente e sottoporrà la proposta di contributo al responsabile del servizio competente, per l'approvazione.

Art. 11 – CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

Il Servizio sociale, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, esegue i controlli prima della conclusione del procedimento di accoglimento o diniego dell'istanza di contributo.

Ogni tipo di documentazione prodotta può essere soggetta a verifica a campione, avvalendosi anche delle informazioni reperibili presso altri Enti della Pubblica amministrazione, secondo quanto consentito dalle Leggi dello Stato (DPR 445/2000).

Le verifiche delle dichiarazioni sostitutive uniche sono disposte per iscritto dal responsabile del servizio e verranno effettuate dalla Guardia di Finanza, sulla base di una specifica convenzione stipulata con Il Comune di San Giorgio di Mantova. Il risultato del controllo della GDF costituisce documento valido ai fini dell'esito della pratica di cui trattasi.

I cittadini che abbiano usufruito indebitamente di contributi economici erogati dal Comune su dichiarazioni mendaci o falsa documentazione, sono punibili ai sensi dell'art. **316 ter** del Codice Penale⁸

⁸ **Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.** Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.



Comune di San Giorgio di Mantova

piazza della Repubblica, 8 – 46030 San Giorgio di Mantova (MN)

tel. 0376 273111 – fax. 0376 273154

indirizzo di posta elettronica: comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it

In tutti i casi è fatto obbligo di corrispondere, a effetto di rimborso, l'intera somma indebitamente percepita dall'Amministrazione comunale. Il Responsabile dei servizi sociali predispone gli atti amministrativi necessari al recupero coattivo della somma, inviandoli all'Ufficio competente per l'iscrizione a ruolo. La persona interessata perderà ogni diritto alla prestazione.

I soggetti ammessi agli interventi oggetto del presente regolamento hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione delle condizioni socio economiche dichiarate al momento della presentazione dell'istanza.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito